



**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE IL RICUPERO DELLE SPESE DI CURA DENTARIA SCOLASTICA  
(PRESTAZIONI TERAPEUTICHE) PRESSO LE FAMIGLIE**

Il Municipio di Gordola

- richiamati gli articoli 47 e 47a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e 7 e 15 del Regolamento per il Servizio dentario scolastico (SDS) del 12 dicembre 1989;
- richiamata la risoluzione 9.7.2007 del Dipartimento della sanità e della socialità concernente la possibilità da parte dei Comuni a recuperare presso le famiglie i costi per le cure dentarie (prestazioni terapeutiche);
- richiamati gli art. 192 della Legge organica comunale e l'art. 44 del relativo regolamento d'applicazione;

con risoluzione no. 1557 del 1° dicembre 2009

**d e c i d e:**

1. Le famiglie degli allievi domiciliati nel Comune di Gordola che fanno capo al Servizio dentario scolastico sono chiamate ad assumere i costi per le cure dentarie (prestazioni terapeutiche).
2. I costi riguardanti le prestazioni di prevenzione (profilattiche) sono suddivise tra il Cantone e il Comune.
3. Il Comune recupera presso le famiglie le spese di cura dentaria (prestazioni terapeutiche) anticipate in misura proporzionale al reddito imponibile, dal 40% al 100%, secondo la tavola indicativa allestita dal Dipartimento della sanità e della socialità, ossia:

| Limite di reddito imponibile<br>(in franchi) | Percentuale di<br>contributo comunale | Percentuale a carico<br>della famiglia |
|--|---------------------------------------|--|
| fino a 20'000                                | 60 %                                  | 40 %                                   |
| da 20'001 a 30'000                           | 40 %                                  | 60 %                                   |
| da 30'001 a 40'000                           | 30 %                                  | 70 %                                   |
| da 40'001 a 50'000                           | 20 %                                  | 80 %                                   |
| sopra i 50'000                               | -                                     | 100 %                                  |

4. Al di sopra del limite di reddito di fr. 50'000.-- non è previsto nessun contributo da parte del Comune e la spesa resta a carico della famiglia.
5. Determinante ai fini del calcolo del contributo è il reddito imponibile della famiglia secondo l'ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato disponibile ritenuto che:
  - a) Genitori coniugati: tassazione dei genitori;
  - b) Genitori divorziati / separati: tassazione del coniuge che esercita l'autorità parentale;
  - c) Genitori conviventi: cumulo dei valori delle due tassazioni;
  - d) Genitori non conviventi: tassazione del genitore che esercita l'autorità parentale.
6. L'ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 4 dicembre 2009 al 18 dicembre 2009 ed entra in vigore a contare dall'anno scolastico 2009/2010.
7. Contro questa ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

per il Municipio:

il Sindaco  
arch. A. Zuellig

il Segretario  
S. Benzoni